

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA

ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO CONTRATTUALE

€ 18.817,93. CIG 56340694D1.

Rep. 1987

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove, del mese di aprile presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1)Il **Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2)Il **Sig. CRISAFULLI Celestino** nato a Rosarno il 25.12.1965 codice fiscale CRS CST 65T25 H558E ed ivi residente in Via Grazia Deledda, 13, nella sua qualità di titolare della Ditta omonima con sede legale in Rosarno Via Nazionale Sud,538, Partita IVA 01554340800, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria con il numero REA 138741 di seguito nel presente atto denominato "appaltatore". I componenti della cui identità personale e capacità

giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

– che con determinazione del Capo Settore Tecnico N. 649 del 19.11.2013 è stata approvata la perizia tecnica per l'affidamento di fornitura e messa a dimora alberi sul territorio comunale, redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di euro 24.651,20, di cui euro 20.510,00 per l'affidamento sopra citato;

– che, a seguito di procedura negoziale ristretta è stata affidata, dal Responsabile del Settore Tecnico con determinazione n. 129 in data 14.03.2014, la fornitura e messa a dimora di alberi sul territorio comunale alla ditta CRISAFULLI Celestino che ha offerto il ribasso dell'8,25% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo netto contrattuale di € 18.817,93.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce alla ditta CRISAFULLI Celestino l'affidamento per la fornitura e messa a dimora alberi sul territorio comunale.

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 18.817,93, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nella perizia tecnica di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145;

b) la relazione tecnica;

c) l'elenco delle strade con gli alberi da piantumare;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera d'invito, integrante il progetto, nonché dalle previsioni di perizia, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 15 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Il pagamento dei lavori sarà in unica soluzione a conclusione degli stessi e dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 350 00014780, rilasciata dalla Generali Ina Assitalia – Agenzia di Gioia Tauro - per un importo di euro 1.887,19., in data 27.03.2014

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il contratto si intende risolto nel caso di provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della ditta appaltatrice da parte delle Autorità giudiziarie.

ARTICOLO 8 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che è la persona autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

3. Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, la ditta CRISAFULLI Celestino ha comunicato che tutte le operazioni contabili, relative all'affidamento oggetto del presente contratto, saranno eseguite presso il Banco di Napoli – Filiale di Gioia Tauro - Iban IT19Q0101081370000027003518.

ARTICOLO 10 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello

stesso articolo.

3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal

D.Lgs. N. 163/2006.

ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1,

del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 13 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Del presente atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di N. sei pagine intere e righe fin qui della pagina N. sette, escluse le firme.

Il Responsabile del Settore Tecnico f.to Ing. Francesco Morabito

L'Appaltatore f.to Crisafulli Celestino

Il Segretario comunale f.to Dr. Francesco Gangemi